



COMUNE DI MUSSOMELI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE CALTANISSETTA

Piazza della Repubblica, 1 - 93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227

comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del reg. gen.

Data 29-05-2023

OGGETTO:

Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 18:58 e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo comune, in seduta pubblica in sessione Ordinaria partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

NIGRELLI Gianluca	P	Morreale Rosalia	P
SCHIFANO Giuseppina	P	Vullo Vincenzo Domenico	P
LO CONTE Sebastiano Domenico	P	MINGOIA Salvina	P
VALENZA Jessica	P	MUNI' Vincenzo	A
MISURACA Calogero	P	MANTIO Maria Giuseppina	P
SORCE Adriana	P	COSTANZO Eugenia	P
SCIARRINO Saverio Cristiano	A	MANCINO Ruggero Francesco	P
CASTIGLIONE Salvatore	P	CASTIGLIONE Silvana	P

Con la partecipazione del Segretario Generale, Francesco Piro

SOGGETTO PROPONENTE

AREA FINANZIARIA IL RESPONSABILE MARIA VINCENZA DILENA Data 19-05-2023	PROPONENTE CONSIGLIERE/RESP.AREA CATANIA Giuseppe Sebastiano Data 19-05-2023
---	---

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n.33 del 07/07/2016, esecutiva il 25 luglio 2016, ad oggetto “Deliberazione della Sezione controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana n.51/2016 PRSP del 28 gennaio 2016. Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art.244 del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni” è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Mussomeli;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 febbraio 2017, ai sensi di quanto previsto dall’art. 259 del D.Lgs 267/2000, è stata approvata l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato annualità 2016/2018, il DUP ed i relativi allegati;
- che nella seduta del 14.11.2017, il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 62, avente ad oggetto: Presa d’atto decreto del Ministero dell’Interno n. 099124 del 3.10.2017. Bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018. Approvazione.
- con propria deliberazione, n. 15 del 21.06.2021, la Commissione straordinaria di liquidazione ha approvato il rendiconto della gestione di cui all’art. 256, c. 6 e seguenti, del Dlgs 267/2000 e smi e la cessazione dell’attività dell’OSL e del dissesto finanziario del comune di Mussomeli con il parere di riscontro del collegio dei revisori dei conti, previsto dall’art. 256, comma 11, del TUEL, acquisito in data 29.06.2021, prot. 13739;

Rilevato che :

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 25.10.2018 è stato approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 09.07.2019 è stato approvato il Rendiconto dell’Esercizio finanziario 2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 12.09.2019 è stato approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 153 del 19.11.2019 avente ad oggetto la presa d’atto di approvazione del PEG 2018/2020;
- con la Deliberazione C.C. n.23 del 30.06.2020 è stato approvato il Rendiconto per l’anno 2017;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 29.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021: approvazione ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.10 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
- con delibera di C.C. n. 63 del 14.12.2021 è stato approvato il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2018;
- con delibera di C.C. n. 9 del 24.02.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2020/2022;
- con delibera di C.C. n.10 del 24.02.2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs.n.118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;
- con delibera di C.C. n. 31 del 14/07/2022 è stato approvato il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2019;
- con delibera di C.C. n. 41 del 28/10/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 29 aprile 2022 con la quale è stata deliberata la "Presa d'atto del Piano Economico Finanziario 2022 per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti" ;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF (presa d'atto C.C. n. 22 del 29.04.2022);

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;

- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del Piano Economico e Finanziario 2023 da parte dell'Ente Territorialmente Competente, con propria determinazione n. 61 del 05/05/2023 e della presa d'atto del Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del _____

PRESO ATTO che, per il Comune di Mussomeli:

- il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 1.264.562,00 di cui € 1.163.199,00 per costi variabili ed € 101.363,00 per costi fissi e che tale importo include, quali componenti a valle del PEF, l'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ;

- il nuovo MTR ha portato ad una redistribuzione tra costi fissi e costi variabili che a sua volta ha imposto una diversa ripartizione degli stessi tra le diverse classi di nuclei familiari, al fine del contenimento delle tariffe per tutte le classi di contribuenti;

- prendendo a base di riferimento la superficie media delle abitazioni per classi di nuclei familiari, per il corrente anno 2023, si riscontrano i seguenti dati:

Famiglie	N° Utenza	Totale Mq	%	Superficie Media
1 componente	1281	182443	28%	142
2 componente	1563	269682	34%	173
3 componente	815	140401	18%	172
4 componente	738	124404	16%	169
5 componente	148	24164	3%	163
6 componente	28	4661	1%	166
	4573	745755	100%	163

- relativamente alle utenze non domestiche non si riscontra invece alcuna variazione sostanziale rispetto alle tariffe TARI 2022;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui agli allegati "A" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

CONSIDERATO che il regolamento comunale prevede agevolazioni che comportano un minor gettito stimato in € 84.696,22 ripartito su tutta la platea dei contribuenti;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, da parte della SRR ATO 3 nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA, con determinazione n. 61 del 05/05/2023;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ATTESO che la Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e parere favorevole di regolarità contabile;

Considerato che, ai sensi dell'art.239 del TUEL, occorre acquisire il parere del Collegio dei Revisori;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana;

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" come integrato e modificato dal D.lgs 118/2011;

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

- a) **DI DARE ATTO** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2023, come da tabelle allegate (allegati A);
- c) **DI DARE ATTO:** che le tariffe proposte di cui al punto precedente assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano economico finanziario 2023, validato dall'ente territorialmente competente SRR ATO 3 "Caltanissetta Zona Nord", con propria Determinazione n. 61 del 05/05/2023, del quale il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. ____ del _____, che ammonta ad € 1.264.562,00 di cui € 1.163.199,00 per costi variabili ed € 101.363,00 per costi fissi;
- d) **DATO ATTO, altresì, che:**
 - sull'importo delle tariffe, come sopra determinato dev'essere calcolato e l'importo TEFA , confermato per il corrente anno dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nella misura del 5%. Gli importi dovuti a titolo di TEFA, individuati nell'avviso di pagamento predisposto dall'ente, dovranno essere versati dai contribuenti, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con risoluzione n. 5/E/2021;

- ci si avvale della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;

e) **DI DARE ATTO**, ancora, che:

- l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale, per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2023 in € 84.696,22, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

- distintamente, le utenze domestiche e non domestiche potranno beneficiare di agevolazioni e riduzioni previste per l'anno corrente dalla normativa statale o regionale in proporzione alle risorse effettivamente trasferite;

f) **DI STABILIRE** che per il corrente anno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del vigente regolamento per la disciplina della TARI, la scadenza delle rate di pagamento della TARI 2023, sono le seguenti:

- 31 Luglio 2023	-	40% della tassa dovuta
- 30 Settembre 2023	-	30% della tassa dovuta
- 31 Dicembre 2023	-	30% della tassa dovuta

L'importo dovuto potrà essere versato dai contribuenti in unica soluzione con scadenza 31 Luglio 2023.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione entro il mese di dicembre o trasmessi con l'avviso di pagamento relativo all'anno successivo;

g) **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

h) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, al fine di procedere tempestivamente con gli adempimenti finalizzati alla riscossione della TARI.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI
(Rag. Maria Vincenza Dilena)

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla **regolarità tecnica Favorevole** (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa)Addi,

Il responsabile dell'Area
DOTT.SSA Maria Vincenza CASTIGLIONE

24-05-2023

Parere in ordine alla **regolarità contabile Favorevole (Attestazione di copertura finanziaria)** Addì, 24-05-2023

Il responsabile dell'Area

DOTT.SSA Maria Vincenza CASTIGLIONE

CONSIGLIO COMUNALE del 29 maggio 2023, ore 18,58/CC 27-2023/*Seduta ordinaria.*

OGGETTO: *Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023 /Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale gli interventi sono riportati nel verbale unico riepilogativo di seduta/.*

IL PRESIDENTE, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento posto al n. 4 dell'o.d.g. concernente l'oggetto.

Su invito del Presidente del Consiglio comunale, il **Sindaco** illustra la proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, evidenziando che l'illustrazione della proposta va in continuità con buona parte della propria esposizione fornita al Consiglio comunale nel corso della trattazione del precedente punto iscritto nell'ordine del giorno (PEF 2023).

Riferisce che, come già da alcuni anni, il costo del servizio di igiene urbana (desumibile dal PEF – argomento trattato con la precedente deliberazione di questa seduta) deve trovare totale copertura con la deliberazione del Consiglio comunale sulle tariffe TARI.

Offre al Consiglio comunale alcune considerazioni indicando il numero di utenze servite (complessivamente n. 4573, distribuite per numero di componenti di ogni singolo nucleo familiare) e soffermandosi sul metodo tariffario dettato dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). In particolare, illustra l'articolazione della tariffa: tariffa fissa e tariffa variabile, diversificata a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare/utenza.

Nel corso dell'esposizione di alcune proiezioni poste alla base dell'odierna proposta di deliberazione, offre anche un confronto con le tariffe dell'anno 2022.

Esprime la propria soddisfazione per il fatto che il Comune di Mussomeli, nonostante gli aumenti dei costi dell'energia e non solo, riesce a contenere i costi e a non aumentare il costo del servizio di igiene urbana.

Ribadisce che con la realizzazione di impianti di proprietà pubblica si potrà realizzare la completa autonomia nella gestione del servizio di igiene urbana e la riduzione dei relativi costi.

Rappresenta che è agli atti il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti sull'odierna proposta di deliberazione.

Ultimata la relazione fornita dal Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale invita i Consiglieri comunali a intervenire.

Il Consigliere comunale Ruggero Francesco Mancino dichiara di confermare la dichiarazione di voto (astensione) resa nel corso della trattazione della proposta di deliberazione di cui al punto precedente avente per oggetto "presa d'atto revisione infra periodo validazione piano economico finanziario 2023 per la determinazione della TARI del Comune di Mussomeli, in applicazione delle deliberazioni ARERA 3 agosto 2021 per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti".

A questo punto, verificato che nessun altro Consigliere comunale chiede d'intervenire, il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione.

Con votazione palese, per appello nominale, la proposta viene approvata con n. 10 voti favorevoli (*Schifano Giuseppina, Lo Conte Sebastiano Domenico, Valenza Jessica, Misuraca Calogero, Nigrelli Gianluca, Sorce Adriana, Castiglione Salvatore, Morreale Rosalia, Vullo Vincenzo Domenico, Mingoia Salvina*), n. 4 astenuti (*Mantio Maria Giuseppina, Costanzo Eugenia, Mancino Ruggero Francesco e Castiglione Silvana*); n. 0 contrari, n. 2 assenti (*Sciarrino Saverio Cristiano e Muni Vincenzo*).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: "approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023";

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che reca anche norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area finanziaria, Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 184 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

- a) **DI DARE ATTO** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2023, come da tabelle allegate (allegati A);
- c) **DI DARE ATTO:** che le tariffe proposte di cui al punto precedente assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano economico finanziario 2023, validato dall'ente territorialmente competente SRR ATO 3 "Caltanissetta Zona Nord", con propria Determinazione n. 61 del 05/05/2023, di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con

deliberazione n. 26 del 29 maggio 2023, che ammonta ad € 1.264.562,00 di cui € 1.163.199,00 per costi variabili ed € 101.363,00 per costi fissi;

d) **DATO ATTO, altresì, che:**

- sull'importo delle tariffe, come sopra determinato dev'essere calcolato l'importo TEFA, confermato per il corrente anno dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nella misura del 5%. Gli importi dovuti a titolo di TEFA, individuati nell'avviso di pagamento predisposto dall'ente, dovranno essere versati dai contribuenti, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con risoluzione n. 5/E/2021;
- ci si avvale della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;

e) **DI DARE ATTO**, ancora, che:

- l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale, per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, quantificabile per l'anno 2023 in € 84.696,22, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
- distintamente, le utenze domestiche e non domestiche potranno beneficiare di agevolazioni e riduzioni previste per l'anno corrente dalla normativa statale o regionale in proporzione alle risorse effettivamente trasferite;

f) **DI STABILIRE** che per il corrente anno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del vigente regolamento per la disciplina della TARI, le scadenze delle rate di pagamento della TARI 2023, sono le seguenti:

- | | | |
|---------------------|---|------------------------|
| - 31 Luglio 2023 | - | 40% della tassa dovuta |
| - 30 Settembre 2023 | - | 30% della tassa dovuta |
| - 31 Dicembre 2023 | - | 30% della tassa dovuta |

L'importo dovuto potrà essere versato dai contribuenti in unica soluzione con scadenza 31 Luglio 2023.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione entro il mese di dicembre o trasmessi con l'avviso di pagamento relativo all'anno successivo;

g) **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

Successivamente, **il Presidente del Consiglio comunale**,

considerato che la prima rata TARI 2023 è stabilita per il giorno 31 luglio 2023;

considerato che, al fine di consentire il rispetto di tale scadenza da parte dei Contribuenti,

bisogna procedere immediatamente con l'avvio delle attività operative da parte degli Uffici comunali;

ritenuto meritevole di accoglimento la proposta di dichiarazione di immediata esecutività dell'odierna

deliberazione,

INVITA

il Consiglio comunale a dichiarare l'odierna deliberazione immediatamente esecutiva.

Con votazione palese, per appello nominale, la proposta viene approvata con n. 10 voti favorevoli (*Schifano Giuseppina, Lo Conte Sebastiano Domenico, Valenza Jessica, Misuraca Calogero, Nigrelli Gianluca, Sorce Adriana, Castiglione Salvatore, Morreale Rosalia, Vullo Vincenzo Domenico, Mingoia Salvina*), n. 4 astenuti (*Mantì Maria Giuseppina, Costanzo Eugenia, Mancino Ruggero Francesco e Castiglione Silvana*); n. 0 contrari, n. 2 assenti (*Sciarrino Saverio Cristiano e Muni Vincenzo*).

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente per oggetto "*tassa sui rifiuti (TARI) 2023. Determinazione aliquote e scadenze*";

dato atto che la proposta è stata approvata;

vista la proposta di dichiarazione di immediata esecutività;

ritenuto che la proposta di dichiarazione di immediata esecutività sia meritevole di approvazione,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Indi il Presidente, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta.

Sono le ore 19,40.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente
F.TO AVV. Gianluca NIGRELLI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO Giuseppina SCHIFANO

IL Segretario Generale
F.TO Francesco Piro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Municipale 29-05-2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line il 01-06-2023 (n. 1369 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1369 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 01-06-2023 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE